



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 71 DEL 17/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN VIA CESARE BATTISTI, ALTEZZA CIV. 91, PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO FINO AL 15/09/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

**Premesso** che la via Cesare Battisti è una a strada comunale del Centro storico di Jesolo a doppio senso di circolazione sarà interessata da lavori per cui dovrà essere occupato suolo pubblico: porzione di marciapiede e area destinata a sosta dei veicoli;

**Vista** la richiesta di emissione di ordinanza per la modifica della viabilità acquisita con Prot. n. 2022/44763 del 14/06/2022, dalla ditta DEMA Costruzioni S.R.L. con sede in Jesolo (VE), via Cà Giachetto n. 9, in qualità di Impresa esecutrice dei lavori in premessa, con la quale chiede l'emissione di ordinanza per la disciplina della circolazione veicolare nel tratto di via C. battisti, altezza civ. 91, interessato dalle attività di cantiere;

**Visto** la Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 2022/220 del 16/06/2022 rilasciata con prescrizioni dal competente ufficio C.o.s.a.p. del Comune di Jesolo fino al 19/09/2022;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 39, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 in correlazione con gli articoli del Regolamento di esecuzione;

O R D I N A

1. che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino alle ore 19:00 del 15/09/2022, al fine di consentire il posizionamento di una gru al servizio di attività di cantiere, può essere occupata l'area di marciapiede e di sede stradale (stalli di sosta) di via C. Battisti, in prossimità del civ. 91, come da planimetria allegata alla Concessione Cosap in premessa indicata per mq 52,50 (*che dovrà essere essere resa sempre disponibile in cantiere per i controlli di legge*), con l'obbligo di mantenere sul marciapiede antistante l'occupazione richiesta, SEMPRE uno spazio di larghezza minima di m. 1:00 per il transito dei pedoni atto a garantire anche il transito delle carrozzine a servizio dei disabili;
2. che, al fine di consentire l'occupazione, possa essere eventualmente vietata, nei tratti interessati dall'occupazione, la sosta dei veicoli, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione a carico degli inadempienti, la cui segnaletica mobile dovrà essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione (che dovrà essere comunicata al Comando Di Polizia Locale e Ufficio Cosap);
3. che l'area di cantiere - posizionamento gru - sia delimitata con cartelli del tipo "Segnali Temporanei - Tabella Lavori" Figura II 382 - art. 30 del D.P.R. 495/92, da installare in prossimità delle testate del cantiere stradale, che dovranno riportare i seguenti riferimenti:
  - a. l'ente proprietario della strada,
  - b. il n° di Ordinanza,
  - c. l'impresa esecutrice dei lavori,
  - d. le date di inizio e fine lavori,
  - e. il recapito del responsabile del cantiere e il n° di telefono.

4. che l'area del cantiere sia delimitata e segnalata così come disposto dall'art. 30 e seguenti del D.P.R. 495/92;
5. che la visibilità notturna della segnaletica e del cantiere dovrà essere assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
6. sia consentito l'accesso alle eventuali proprietà private prospicienti il cantiere con i veicoli dei residenti, frontisti e/o domicilianti;
7. che l'area delle operazioni, dove potrà essere posizionato eventuale carrello elevatore per il sollevamento di attrezzature, materiali, ecc. (Piattaforme di Lavoro mobili elevabili-PLE), dovrà essere opportunamente delimitata a tutela dei pedoni in caso di caduta di oggetti durante le operazioni di sollevamento.

Inoltre la circolazione veicolare e pedonale, durante l'installazione della gru e durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti e alle attività economiche nella zona interessata dai lavori.

Altresì è fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori, a tutela dell'utenza durante le eventuali operazioni di sollevamento dei materiali od altre attività di cantiere, di sospendere temporaneamente la circolazione sia veicolare che pedonale, utilizzando dei movieri per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di tali operazioni.

La ditta esecutrice dei lavori, inoltre avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.Lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico-segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni-norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

*È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che potrà essere modificata o sospesa per esigenze di pubblico interesse.*

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
dott. Claudio Vanin

IDSS

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.